



Associazioni aderenti: [AAA \(Associazione Analisti Ambientali\)](#), [AIAPP \(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio\)](#), [AIN \(Associazione Italiana Naturalisti\)](#), [AIPIN \(Associazione Italiana per l'Ingegneria naturalistica\)](#), [ArcheoClub d'Italia- ONLUS](#), [SIEP-IALE \(Società Italiana di Ecologia del Paesaggio\)](#), [SIGEA \(Società Italiana di Geologia Ambientale\)](#)

Il C.A.T.A.P. riunisce alcune migliaia di ricercatori e docenti, tecnici pubblici e privati afferenti a diverse discipline ed iscritti alle associazioni aderenti che si riconoscono in una visione condivisa di qualità dell'ambiente, del paesaggio, di sviluppo sostenibile.

CONTRIBUTO di C.A.T.A.P. IN RELAZIONE AL DDL 2207 (DECRETO- LEGGE FONDO COMPLEMENTARE PNRR)

28.5.2021

Gli interventi oggetto del DDL 2207 si aggiungono a quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rientrando quindi di fatto in un quadro comune di obiettivi e di modalità attuative. Devono pertanto essere intesi in un'ottica di coordinamento con il PNRR, non aggiungendo elementi di complessità procedimentale e tecnica in linea con le esigenze di "semplificazione" oggetto dello specifico decreto in approvazione per il quale si sono assodati alcuni contenuti generali. Uno di essi è che le modalità di realizzazione dei prossimi interventi per la Ripresa e la Resilienza non debbano coincidere con il "massimo ribasso" economico, se si vogliono evitare rischi di danni inaccettabili sul piano umano ed ambientale. Le considerazioni economiche per le azioni da prevedere devono essere necessariamente accompagnate da una adeguata qualità progettuale, realizzativa e manutentiva.

Per ridurre i rischi richiamati appare necessario, per gli aspetti che riguardano i potenziali effetti delle azioni previste sull'ambiente ed il paesaggio, il rispetto di alcuni criteri di base, purtroppo frequentemente disattesi nelle prassi passate del nostro paese. Tali criteri devono comprendere:

- la conoscenza e la consapevolezza da parte dei proponenti delle sensibilità e fragilità (geologia, biodiversità, servizi ecosistemici, qualità paesaggistiche) collegate alla natura dei luoghi in cui si prevede la realizzazione dei progetti;
- specifiche quote di copertura economica (ad esempio almeno del 3% del costo degli interventi, modificabile in funzione delle specifiche esigenze) per le corrette connessioni con l'ambiente circostante;
- l'utilizzo quando possibile di soluzioni tecniche "verdi" al posto di soluzioni "grigie" (spesso queste ultime anche più fragili e meno durabili sul lungo periodo),
- l'utilizzo delle competenze disciplinari specialistiche (geologiche, biologiche, ecologiche, di architettura del paesaggio) necessarie per riconoscere e governare i rischi e le opportunità precedenti, aggiuntive rispetto a quelle ingegneristiche di base.

Quanto sopra detto sembra necessario anche per rendere gli interventi oggetto del DDL coerenti con il rispetto del *principio Do No Significant Harm* (non produrre danni significativi all'ambiente) previsto dal Dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF – Recovery and Resilience Facility), approvato dal Parlamento Europeo il 10 febbraio 2021, la cui valutazione verrà effettuata in sede europea sugli interventi dei Piani di Ripresa e Resilienza, riducendo il rischio di ulteriori appesantimenti e conflitti nelle procedure di valutazione.

Come conseguenza delle considerazioni precedenti, sarebbe a nostro giudizio necessario aggiungere agli attuali articoli del DDL 2207 anche il punto successivo:

“Per le opere e gli interventi di cui alla presente legge in grado di produrre modifiche alle aree di progetto, al fine di meglio rispettare oltre ai criteri di convenienza economica anche quelli di completezza della qualità tecnica e realizzativa, ed al fine di rispondere coerentemente anche per essi al principio Do No Significant Harm (non produrre danni significativi all’ambiente) previsto dal Dispositivo europeo RRF del 10.2.2021 alla base dei Piani di Ripresa e Resilienza, i relativi bandi dovranno prevedere:

- il riconoscimento ed esplicitazione in sede di progetto delle sensibilità ambientali (geologia, biodiversità, servizi ecosistemici, qualità paesaggistiche) delle aree che potrebbero subire danni significativi;*
- una specifica voce di costo per l’inserimento nell’ecosistema ed il paesaggio coinvolti dagli interventi, commisurata alla necessità di evitare i danni potenziali conseguenti alla realizzazione dell’opera e del corretto raccordo con le infrastrutture verdi e blu del contesto;*
- la previsione nei capitolati, là ove se ne sia verificata la possibilità e come indicato dagli atti europei in materia, dell’uso di Nature Based Solutions e di tecniche di ingegneria naturalistica;*
- l’esplicito coinvolgimento, nella stesura dei progetti e nelle relative direzioni lavori in fase attuativa, delle specifiche competenze disciplinari necessarie al riconoscimento e trattazione delle sensibilità precedenti.”*